

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

NEL PROC. EX ART. 700 C.P.C.

R.G. 1582/2016

GL: Dott.Galli

UD. del 24.11.2016

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz. dal Dott. **Stefano Rozza**, come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4

RESISTENTE

Contro

Barone Claudia, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Dalla Torre del Foro di Treviso

Premessa

Con atto notificato in data 8 novembre 2016 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la ricorrente, indicata in epigrafe, proponeva ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro contro il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale il MIUR non ha accolto la domanda di trasferimento nell'Ambito Territoriale Calabria Ambito 0004, a suo dire spettante ad essa, ovvero

RICORRENTE
23 NOV. 2016
Deposito in cancelleria

ad altro ambito territoriale così come indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché l'illegittimità di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto comunque lesivo della posizione del ricorrente.

In particolare la ricorrente deduceva di aver presentato in data 03.05.2016 domanda per partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'assegnazione su ambito a livello nazionale, cosiddetta Fase C, e che il Ministero convenuto, facendo una presunta erronea applicazione delle disposizioni normative in tema di trasferimenti, in particolare quelle relative alla fase B3, avrebbe assegnato negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente, docenti provenienti da altre regioni che, che, al contrario, avrebbero dovuto partecipare alla fase D, per l'effetto, chiedeva la declaratoria di illegittimità del provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente Claudia Barone all'ambito Territoriale Veneto Ambito 0013, in luogo dell'ambito territoriale Calabria Ambito 004 e di conseguenza condannare il Ministero convenuto ad assegnare la ricorrente una delle sedi disponibili nell'Ambito nell' Ambito Territoriale Calabria o di altra sede indicata nelle preferenze espresse nell'istanza di trasferimento.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta tutto quanto dedotto da parte avversa in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi

1) Mancata estensione del contraddittorio

Si eccepisce preliminarmente la mancata estensione del contraddittorio da parte della difesa della ricorrente nei confronti almeno degli altri docenti che la ricorrente asserisce sarebbero stati preferiti nell'assegnazione della cattedre nell'ambito territoriale richiesto dalla stessa, anche se quest'ultima non li ha indicati, né ne ha indicato il relativo punteggio, nell'ambito di una evidente genericità della domanda che più appresso sarà evidenziata.

2) Insussistenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c. per la concessione del provvedimento cautelare

Nel caso di specie non ricorrono i requisiti ex art. 700 c.p.c. In effetti, i provvedimenti urgenti, sono dei provvedimenti ottenuti con la proposizione di un'azione cautelare e rivolti ad ottenere - in via provvisoria prima del processo o durante il tempo necessario perché questo si svolga - che non vengano irrimediabilmente pregiudicate le condizioni o i beni occorrenti per il fruttuoso esercizio di un'azione di cognizione o un'azione esecutiva.

Non ricorre il c.d. "fumus boni iuris".

- La domanda della ricorrente Barone Claudia, volta ad ottenere l'assegnazione in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale della Calabria, è infondata in fatto ed in diritto e non può, quindi, trovare accoglimento con l'odierno ricorso.
- Innanzitutto va evidenziata una assoluta genericità del ricorso avversario per non avere la ricorrente indicato in alcun modo il punteggio posseduto e che le avrebbe, a suo dire, fatto avere una cattedra nell'ambito territoriale richiesto in quanto partecipante alla fase C, né ha indicato quali altri docenti e con quale punteggio le sarebbero stati preferiti sullo stesso ambito territoriale, limitandosi la ricorrente stessa ad allegare, in un modo del tutto generico, che il MIUR avrebbe assegnato in fase **B3, fase peraltro del tutto inesistente e non prevista dalla normativa**, nel primo ambito indicato dalla ricorrente (Calabria 0004) numerose e non meglio precisate cattedre che, al contrario, sarebbero a lei spettate, in quanto partecipante alla fase C ed allegando a tal proposito solo l'elenco dei trasferimenti. Come anche affermato dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di rigetto n. 17228 del 2016 (All.1).in punto di insussistenza del *fumus boni iuris* oltre che del *periculum* " ...l'unica affermazione del ricorso è che il trasferimento a Palermo è stato concesso ad altri docenti con un punteggio inferiore...[...] : chi fossero costoro (necessario per individuare eventuali contraddittori) e quale fosse il punteggio minimo per accedere all'ambito territoriale di Palermo non è affatto indicato.
- Altrettanto grave e generica risulta l'affermazione di controparte priva della minima dimostrazione circostanziata e di riferimenti precisi circa l'asserito

trasferimento che sarebbe stato concesso da posto di sostegno a posto comune a docenti che non hanno superato il vincolo quinquennale e alla asserita attribuzione di precedenza non spettanti. Chi siano questi docenti non è stato affatto allegato da controparte come non sono state allegate le domanda da questi presentati per dimostrare il non superamento del vincolo quinquennale e la mancanza di precedenza.

- Sotto questo aspetto va senz'altro dichiarata l'inammissibilità della domanda di controparte per genericità della stessa e per mancata indicazione degli presupposti minimi per fondare il diritto della ricorrente.
- In ogni caso, come opportunamente osservato dal Tribunale di Latina con l'ordinanza di rigetto n. 11730 del 11.10.2016 (All.2) in fattispecie analoga, che ... *“la controversia presente, per la sua complessità e per il grado di accertamenti che richiede, è incompatibile con la procedura cautelare ex art. 700 c.p.c.. Nel Caso in esame parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'attribuzione dell'ambito assegnato a seguito di procedure di mobilità e loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti consequenziali e comunque connessi;*

Va infatti osservato che il punteggio attribuito a ciascun insegnante non è l'unica variabile per l'attribuzione dell'ambito.....i movimenti sono stati effettuati su base provinciale (come avveniva in passato) ma in ambito nazionale con una procedura informatizzata di cui la parte ricorrente genericamente deduce errori senza indicare quale dei docenti sarebbero stati preferiti a suo danno.

Sulla base delle svolte argomentazioni deve ritenersi che il rito speciale sommario, per l'inadeguatezza propria dello strumento, per la complessità dell'indagine richiesta, per la necessità dell'intervento di tutti i soggetti interessati, appare del tutto inidoneo

- Questa difesa rileva comunque che correttamente l'Amministrazione convenuta, in perfetta aderenza alle disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità, non ha disposto il trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Calabria 0004. Nel corrente anno i movimenti del personale docente, che sono stati particolarmente complessi a causa dell'intersecarsi delle varie fasi e sottofasi in cui

sono stati disposti, sono avvenuti in base ad un “Algoritmo”, un vero e proprio modello matematico, disposto a livello nazionale dal Ministero centrale e correttamente tarato in base alla normativa sui trasferimenti previsti dal vigente CCNI sulla mobilità del personale docente. Diversamente da come la ricorrente vuol far credere, un trasferimento dipende non soltanto dal punteggio attribuito alla domanda (e/o precedenza) e dalla successione di fasi, ma dipende anche da altri aspetti che devono essere considerati affinché si possa eventualmente affermare che il movimento non è legittimo. Tali aspetti sono: a) il previsto accantonamento di posti nella provincia di assunzione degli immessi in ruolo con fasi B e C del piano straordinario, provenienti da graduatorie di merito (art. 2, co. 3 CCNI) i quali partecipano sì alla fase b2 dei movimenti, ma in questo caso, la successione rispetto alla fase b1 riguarda esclusivamente la sede, ma non il posto che è rimasto per loro accantonato (cioè riservato), anche rispetto ad ingressi in provincia di personale immesso in ruolo entro l’a.s. 2014/2015 ed aspirante al trasferimento interprovinciale (fase b1); **b) la liberazione dei posti a mano a mano che si svolgono le fasi rende il posto disponibile per la fase successiva, non per la stessa (attraverso una operazione di domino a senso unico).** Evidente dunque, sotto questo aspetto, la carenza di allegazione probatoria da parte della ricorrente, la quale dovrebbe dimostrare, per ciascuno dei trasferimenti “sotto accusa” (e non genericamente indicati con rimando al bollettino) lo stato giuridico del docente trasferito ed il momento in cui si è reso disponibile il posto dal medesimo trasferito.

- Nella fattispecie non vi è stato alcun errore da parte dell’amministrazione nel disporre i movimenti con particolare riferimento a quello della ricorrente Barone Claudia.

Se nella fase B sono stati assegnati all’ambito della Calabria docenti provenienti da fuori Regione, ciò è assolutamente legittimo e corretto, perché previsto dal CCNI (art. 6). Si tratta dei docenti assunti entro il 2014/2015. Infatti al fase B si articola in due sottofasi: **B1** che riguarda i trasferimenti e passaggi da fuori provincia di docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015; **B2** che riguarda l’assegnazione d ambito provinciale dei docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano straordinario, provenienti da Graduatorie di Merito (cioè assunti da concorso ordinario); per costoro, infatti è previsto l’accantonamento del posto nella provincia di assunzione (art. 2, comma 3 CCNI). Ovviamente questi due movimenti, in

sequenza, avvengono prima dell'assegnazione degli ambiti a livello nazionale, prima cioè dell'effettuazione della fase c, a cui ha partecipato la ricorrente.

- Il trasferimento interprovinciale, oltre ad essere previsto nella fase B1, è anche previsto nella fase D. La fase D è quella relativa ai trasferimenti interprovinciali che, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla sede di assunzione, hanno potuto richiedere sia gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase Zero ed A del piano assunzionale (già trattati in fase A2 della mobilità) sia gli assunti da fase B e C del piano assunzionale straordinario, provenienti da Graduatoria di Merito (Già trattati in fase B2 della mobilità). Con la conseguenza evidente che queste tipologie di docenti hanno potuto essere destinatarie, in ipotesi di due movimenti, ove il secondo prevale sul primo. Ovviamente la fase D è disposta sui posti residuati dalle fasi precedenti. Come sopra affermato i posti liberati in una fase non sono disponibili per quella stessa fase, bensì per la fase successiva.
- In ogni caso si eccepisce un'assoluta genericità della domanda in quanto la ricorrente non indica in nessun modo il punteggio posseduto e dunque l'ordine della graduatoria in cui è inserita.

2. Non ricorre altresì il *periculum in mora*

Anche in considerazione della circostanza che la ricorrente ha prospettato in modo alquanto generico ed insufficiente il *periculum in mora* a base della domanda cautelare non si comprende altresì quali pregiudizi possa ricevere la stessa nel caso di specie tali da giustificare il ricorso alla tutela d'urgenza.

Le allegazioni poste dalla ricorrente in cui si esaurisce l'illustrazione del *periculum in mora* appaiono del tutto generiche ed inidonee allo scopo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il *periculum in mora* non è mai in *re ipsa*: esso deve essere sempre allegato e provato "in concreto" dalla parte ricorrente; il suo accertamento esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente; la presente domanda cautelare non è sorretta da reali e comprovate ragioni d'urgenza che possano far ritenere imminente ed irreparabile il pregiudizio temuto.

Allo stato, la ricorrente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una certa ed attuale situazione potenzialmente pregiudizievole del diritto azionato, consistendo, l'affermato pregiudizio come quello grave ed irreparabile a cui verrebbe esposta la stessa ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

In relazione a tale ultima circostanza si è pronunciato, anche il Tribunale di Venezia con il recentissimo decreto di rigetto n. 6124 del 19.10.2016, (All.3) nel quale, tra l'altro il Giudice afferma chiaramente che *la ricorrente non ha nemmeno dedotto elementi da cui possa evincersi quella imminenza ed irreparabilità del danno nel tempo necessario a pervenire ad una decisione di merito, e non ha prodotto alcunché a suffragio delle proprie scarne allegazioni (per esempio il Certificato di stato di Famiglia)*"

Conforme, in tema di insussistenza del periculum in mora, anche il Tribunale di Latina con il Decreto di Rigetto n. 10767/2016 del 19.09.2016 (All 4)

Il Tribunale di Brescia con le ordinanze del 21 gennaio e 10 febbraio 2016 ha avuto modo di ribadire che il lavoratore che impugna il trasferimento deve dimostrare il *periculum in mora*, che non è in *re ipsa*.

Anche il Tribunale di Verona con decreto di rigetto n. 5889 del 18.10.2016 (All.5) ha affermato in un caso analogo la carenza del requisito del *periculum* in quanto il ricorrente "*non adduce situazioni familiari o relazionali che potrebbero essere irrimediabilmente compromesse dalla mancata decisione in sede cautelare, bensì indica solo motivi di maggior comodità per la stessa, del tutto comprensibili, ovviamente, ma non tali da potersi connotare come minaccia di un pregiudizio irreparabile al diritto vantato*".

Il presunto danno subito dalla ricorrente non rientra nella nozione di irreparabilità, atteso che la ricorrente, come si evince dall'estratto SIDI dei servizi resi (All.6) è docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce la propria retribuzione stipendiale, godendo di una situazione lavorativa stabile.

Del tutto inconferente risulta poi l'assunto di controparte secondo cui la necessità di un provvedimento d'urgenza troverebbe giustificazione nella circostanza che ad oggi il MIUR avrebbe eseguito solamente le nomine in via del tutto provvisoria (cosiddetta nomina fino all'avente diritto). **Tale affermazione è frutto di una grossolana confusione fatta da controparte tra normativa che regola il conferimento delle supplenze e che non riguarda la ricorrente, e quella che invece è relativa agli immessi in ruolo, in cui rientra la stessa ricorrente, considerato che quest'ultima è una docente a tempo indeterminato fin dal 2012. Le nomine fino all'avente diritto riguardano le supplenze, e dunque l'eccezione di controparte non ha nulla a che vedere con la questione che si sta trattando.** In ogni l'Amministrazione convenuta, con nota del 04.11.2016 (All.7), ha chiaramente invitato le scuole ad eseguire le nomine di supplenza definitiva (c.d. aventi titolo) entro il 10 novembre c.a.

Di qui dunque l'assoluta insussistenza della necessità di una pronuncia cautelare così come avanzata da controparte stanza l'evidente mancanza dell'urgenza della pronuncia.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, come sopra rappresentato e difeso, con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il signor Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:

- 1) Respingere la richiesta cautelare, per insussistenza del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*";
- 2) in subordine, respingere comunque l'istanza prodotta, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che inammissibile e improcedibile.

Con vittoria delle spese di lite

In via istruttoria si allegano:

- 1) Tribunale di Torino con l'ordinanza di rigetto n. 17228 del 2016
- 2) Tribunale di Latina con l'ordinanza di rigetto n. 11730 del 11.10.2016
- 3) Tribunale di Venezia decreto di rigetto n. 6124 del 19.10.2016
- 4) Tribunale di Latina Decreto di Rigetto n. 10767/2016 del 19.09.2016
- 5) Tribunale di Verona decreto di rigetto n. 5889 del 18.10.2016 (All.6)
- 6) Estratto SIDI Curriculum Giuridico del ricorrente
- 7) Nota MIUR – UAT di Treviso prot. 10771 del 04.11.2016

Treviso, 22 novembre 2016

Il Funzionario Amministrativo
Dott. Stefano Rozza



